

› Data documento

30.09.2013



001 L0001142606-P67-D5-1/18 0-0-0-0
70001142606000593

› Intestatari

Taliercio Gennaro

TALIERCIO GENNARO
VIA ROMA 61
80070 SERRARA FONTANA NA

› Coordinate Banca

BIC BANCA RICEVENTE	BIC BANCA BENEFICIARIO	ABI	CAB
UNCRITMM	FEBIITM1	03015	03200

› Classificazione intestatari(*)

INTESTATARIO	CLASSIFICAZIONE
TALIERCIO GENNARO	Cliente al dettaglio

(*)Trovati tutti i dettagli nell'ultima pagina del documento

› Conto corrente in euro

NUMERO CONTO	COORDINATE BANCARIE IBAN	SALDO INIZIALE EURO	SALDO FINALE EURO	DIFFERENZA EURO
000003418436	IT83 D030 1503 2000 0000 3418 436	+710,70	+121,54	-589,16

› Servizio Multicurrency

NUMERO	COORDINATE BANCARIE IBAN	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	DIFFERENZA	VALUTA
CHF23418436	IT40 Z030 1503 200C HF01 3418 436	+6,08	+6,08	+0,00	CHF
USD13418436	IT49 P030 1503 200U SD01 3418 436	+0,10	+0,10	+0,00	USD

› Carte di Credito

NUMERI CARTE
5100 **** * 7158

› Dossier titoli

DOSSIER PRINCIPALE	REGIME FISCALE	TASSAZIONE	CONTROVALORE EURO
3418436/01	Amministrato	Ritenuta Secca	0,00
Fondi comuni non presenti nel dossier			0,00

Conto Corrente in euro

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale Entrate di Milano n. 3/3095/2000 del 31.03.2000

› Movimenti

Numero Conto: **000003418436**

Situazione al: **30.09.2013**

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
			+710,70	Saldo iniziale in euro
02.07.13	02.07.13	249,00		Ben:Mark James Carlton *** -Imp: 249,00 Eur -Cro:aut09448300001 -Cau:service Invoice 911 -Tp.sp:sha -Ban Ben: Bsabesbb -O/C:taliercio Gennaro
06.07.13	30.06.13		1,00	Bonus per Utilizzo Conto Giugno 2013
06.07.13	30.06.13	5,95		Addebito Canone Conto Giugno 2013
10.07.13	10.07.13		1.000,00	Ord: Vitale Giuseppina - Taliercio Gennaro Ben: Gennaro Taliercio Dt-Reg: 10/07/2013 Banca Ord: Ibspitna Info-Cli:
11.07.13	11.07.13	800,00		Bonifico in Uscita - Ben: Moneybookers Ltd Ins: 10/07/2013 20:37 da: Internet Conto: It/26/K/03380/01600/000014246015 Cro: 45852954506 Per: 17123982
15.07.13	15.07.13		719,80	Pagani Riccardo Rimborso Matrimonio
25.07.13	23.07.13	20,00		Ricarica Telefonica 3332245864 Data Operazione: 23/07/13 Ora Operazione: 20:37
29.07.13	27.07.13	250,00		Prelevamento Carta N° ***** 715 Data Operazione 27/7/2013 Ora 22:34 1010 - Banco di Napoli S.p.a. N° Atm 2250 - Forio (Na)
06.08.13	06.08.13	256,00		Ben:Mark James Carlton *** -Imp: 256,00 Eur -Cro:aut09624360001 -Cau:invoice 1023 -Tp.sp:sha -Ban Ben: Bsabesbb -O/C:taliercio Gennaro
10.08.13	31.07.13		5,95	Bonus per Utilizzo Conto Luglio 2013
10.08.13	31.07.13	5,95		Addebito Canone Conto Luglio 2013

segue a pagina 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
10.08.13	10.08.13	202,90		Estratto Conto Al 31/07/13 Carta di Credito di Finecobank Posizione N° 5100*****7158
29.08.13	27.08.13	20,00		Ricarica Telefonica 3332245864 Data Operazione: 27/08/13 Ora Operazione: 19:31
29.08.13	28.08.13		1.400,40	O/C:activtrades Plc 1 Thomas More -Imp: 0,00 Eur -Cau:/Rfb/Bx13082806307994 Wire Out -Tp.sp:sha -Ban Ord: Barcdeff -Ben: Taliercio Gennaro
29.08.13	29.08.13		1.700,00	Ord: Vitale Giuseppina Taliercio Gennar O Ben: Taliercio Gennaro Dt-Reg: 29/08/2013 Banca Ord: lbspitnaxxx Info: Notprovided Info-Cli:
30.08.13	30.08.13	1.100,00		Ben:Amp Global Clearing, Llc Custo -Imp: 1100,00 Eur -Cro:aut09732220001 -Cau:gennaro Taliercio 1000-91 -Tp.sp:sha -Ban Ben: Chasgb2l -O/C:taliercio Gennar
30.08.13	30.08.13	2.000,00		Ben:Vantage Fx Uk Trading Ltd, Cli -Imp: 2000,00 Eur -Cro:aut09732380001 -Cau:ref Number Gennaro Taliercio -Tp.sp:sha -Ban Ben: Nwbkgb2l -O/C:taliercio Gennaro
03.09.13	03.09.13	551,34		Ben:Mark James Carlton *** -Imp: 551,34 Eur -Cro:aut09745530001 -Cau:invoice 1047 Invoice 1125 -Tp.sp:sha -Ban Ben: Bsabesbb -O/C:taliercio Gennaro
03.09.13	03.09.13		350,00	Ord: Taliercio Gennaro Ben: Taliercio Gennaro Dt-Reg: 03/09/2013 Banca Ord: lbspitnaxxx Info: Notprovided Info-Cli:
10.09.13	10.09.13	581,70		Estratto Conto Al 30/08/13 Carta di Credito di Finecobank Posizione N° 5100*****7158
12.09.13	11.09.13		600,00	Ord: Vitale Giuseppina Taliercio Gennar O Ben: Gennaro Taliercio Dt-Reg: 11/09/2013 Banca Ord: lbspitnaxxx Info: Notprovided Info-Cli:
12.09.13	12.09.13		3.926,38	O/C:activtrades Plc -Imp: 0,00 Eur -Cau:wire Out 111426 -Tp.sp:sha -Ban Ord: Uncritmm -Ben: Gennaro Taliercio
14.09.13	31.08.13	5,95		Addebito Canone Conto Agosto 2013
14.09.13	31.08.13		5,95	Bonus per Utilizzo Conto Agosto 2013
17.09.13	17.09.13	4.000,00		Bonifico in USCITA - Ben: Lqd Markets Ltd. Ins: 16/09/2013 19:38 da: Internet Conto: It/16//02008/01611/000102509146 Cro: 45978552908 Per: Account 2100016983
18.09.13	17.09.13	250,00		Prelevamento Carta N° ***** 715 Data Operazione 17/9/2013 Ora 19:08 1010 - Banco di Napoli S.p.a. N° Atm 2120 - Lacco Ameno (Na)
30.09.13	30.09.13		0,15	Competenze
			+121,54	Saldo finale in euro

> Calcolo per liquidazione interessi terzo trimestre 2013

Ⓜ = Ripresa numeri

VALUTA	SALDI PER VALUTA IN EURO	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
30.06.13	705,75	2		14,12
02.07.13	456,75	8		36,54
10.07.13	1.456,75	1		14,57
11.07.13	656,75	4		26,27
15.07.13	1.376,55	8		110,12
23.07.13	1.356,55	4		54,26
27.07.13	1.106,55	10		110,66
06.08.13	850,55	4		34,02
10.08.13	647,65	17		110,10
27.08.13	627,65	1		6,28
28.08.13	2.028,05	1		20,28
29.08.13	3.728,05	1		37,28
30.08.13	628,05	4		25,12
03.09.13	426,71	7		29,87
10.09.13	-154,99	1	1,55	
11.09.13	445,01	1		4,45
12.09.13	4.371,39	5		218,57
17.09.13	121,39	13		15,78
Totali			1,55	868,29
Saldo liquido finale	+121,54			
Saldo contabile finale	+121,54			

Ⓜ I SALDI PER VALUTA sono i saldi del tuo conto corrente calcolati in base ai movimenti registrati per valuta nel trimestre.

I NUMERI (DEBITORI E CREDITORI) sono ottenuti moltiplicando ogni saldo per valuta per i giorni che trascorrono tra la valuta del saldo stesso e la valuta del saldo successivo, diviso 100.

I valori in corrispondenza del simbolo Ⓜ sono calcolati sugli importi delle operazioni con valuta antecedente l'inizio del trimestre

> **Interessi attivi**

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI ATTIVI IN EURO
30.06.13	0,100	868,29	0,24
Totale lordo			0,24
Ritenuta fiscale			-0,05
Totale Netto			0,19

🔍 Gli **INTERESSI ATTIVI/PASSIVI** sono ottenuti moltiplicando i totali dei NUMERI creditori/debitori per il tasso d'interesse applicato (attivo/passivo), diviso il numero di giorni dell'anno civile.

> **Interessi passivi**

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INTERESSI PASSIVI IN EURO
01.09.13	9,100	1,55	0,04
Totale			0,04

🔍 Gli **INTERESSI ATTIVI/PASSIVI** sono ottenuti moltiplicando i totali dei NUMERI creditori/debitori per il tasso d'interesse applicato (attivo/passivo), diviso il numero di giorni dell'anno civile.

> **Commissioni e spese**

DESCRIZIONE	NUMERO/BASE DI CALCOLO	COSTO UNITARIO	%	IMPORTO IN EURO
Totale				0,00

> **Risultato complessivo**

	IMPORTO IN EURO A DEBITO	IMPORTO IN EURO A CREDITO
Interessi netti attivi		0,19
Interessi passivi	0,04	
Commissioni e spese	0,00	
Totali	0,04	0,19
Importo in euro a credito		0,15

Servizio Multicurrency

> **Movimenti in Swiss Francs**

Numero: **CHF23418436**

Situazione al: **30.09.2013**

Non risultano movimenti effettuati nel trimestre

Saldo iniziale in CHF	+6,08
Saldo finale in CHF	+6,08

> **Calcolo per liquidazione interessi terzo trimestre 2013**

VALUTA	SALDI PER VALUTA IN CHF	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
30.06.13	6,08	92		5,60
Totali			0,00	5,60
Saldo liquido finale		+6,08		
Saldo contabile finale		+6,08		

> **Interessi attivi**

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI ATTIVI IN CHF
30.06.13	0,000	5,60	0,00
Totale lordo			0,00
Ritenuta fiscale			0,00
Totale Netto			0,00

> **Risultato complessivo**

	IMPORTO IN CHF A DEBITO	IMPORTO IN CHF A CREDITO
Interessi netti attivi		0,00
Interessi passivi	0,00	
Commissioni e spese	0,00	
Totali	0,00	0,00

> **Movimenti in US Dollar**

Numero: **USD13418436**

Situazione al: **30.09.2013**

Non risultano movimenti effettuati nel trimestre

Saldo iniziale in USD	+0,10
Saldo finale in USD	+0,10

> **Calcolo per liquidazione interessi terzo trimestre 2013**

VALUTA	SALDI PER VALUTA IN USD	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
01.07.13	0,10	91		0,09
Totale			0,00	0,09
Saldo liquido finale	+0,10			
Saldo contabile finale	+0,10			

> **Interessi attivi**

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI ATTIVI IN USD
01.07.13	0,150	0,09	0,00
Totale lordo			0,00
Ritenuta fiscale			0,00
Totale Netto			0,00

> **Risultato complessivo**

	IMPORTO IN USD A DEBITO	IMPORTO IN USD A CREDITO
Interessi netti attivi		0,00
Interessi passivi	0,00	
Commissioni e spese	0,00	
Totale	0,00	0,00

Carte di credito

> **Movimenti Luglio**

 =Movimento rateale

> **Spese posizione**

DATA OPERAZIONE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO IN EURO
03.07.13	03.07.13	Commissioni Anticipo Contanti	2,90
Totale			2,90

⚠️ SPESE POSIZIONE: Sono le spese riferibili alla posizione contabile, originata dall'emissione della prima carta (carta principale). Nella posizione contabile confluiscono tutte le spese accessorie, quando previste, (commissioni di prelievo contante, interessi passivi nel caso di utilizzo revolving, quote associative, ecc.) derivanti dall'uso di tutte le carte collegate alla principale (carte Link, carte in sostituzione).

> Carta N.: **5100 **** * 7158**

Titolare: **Taliercio Gennaro**

Plafond: **1.600**

DATA OPERAZIONE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO IN EURO
01.07.13	03.07.13	Poste Italiane Serrara Fon	200,00
Totale			200,00

La valuta di addebito dei movimenti carta è il 10 del mese successivo. Per i prelievi di contante Fineco addebita una commissione di 2,9 euro. Non è prevista alcuna commissione per gli acquisti in euro.

> **Movimenti Agosto**

 =Movimento rateale

> **Spese posizione**

DATA OPERAZIONE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO IN EURO
28.08.13	28.08.13	Commissioni Anticipo Contanti	2,90
Totale			2,90

⚠️ SPESE POSIZIONE: Sono le spese riferibili alla posizione contabile, originata dall'emissione della prima carta (carta principale). Nella posizione contabile confluiscono tutte le spese accessorie, quando previste, (commissioni di prelievo contante, interessi passivi nel caso di utilizzo revolving, quote associative, ecc.) derivanti dall'uso di tutte le carte collegate alla principale (carte Link, carte in sostituzione).

› Carta N.: **5100 **** * 7158** Titolare: **Taliercio Gennaro** Plafond: **1.600**

DATA OPERAZIONE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO IN EURO
02.08.13	06.08.13	Jobrocketbreakout.net Mililani	378,80
26.08.13	28.08.13	Poste Italiane Serrara Fon	200,00
Totale			578,80

La valuta di addebito dei movimenti carta è il 10 del mese successivo. Per i prelievi di contante Fineco addebita una commissione di 2,9 euro. Non è prevista alcuna commissione per gli acquisti in euro.

› **Movimenti Settembre**

› Carta N.: **5100 **** * 7158** Titolare: **Taliercio Gennaro** Plafond: **1.600**

Non risultano movimenti effettuati nel mese di Settembre

FinecoBank S.p.A.



NOTA SULL'UTILIZZO DEI CODICI PERSONALI DI ACCESSO AL CONTO

Ti ricordiamo che l'utilizzo dei codici di accesso al tuo conto Fineco (Codice utente, Password e P.I.N. dispositivo) è strettamente personale. Ogni disposizione effettuata mediante l'utilizzo dei tuoi codici personali si presume impartita da te. **Ti suggeriamo quindi di custodirli separatamente con cura e non comunicarli mai a terze persone inclusi dipendenti e promotori finanziari della Banca.** Il nostro personale **non è autorizzato** a contattarti per richiedere i codici personali.

ALCUNE REGOLE SEMPLICI E DI IMMEDIATA APPLICAZIONE PER LA SICUREZZA TUA E DEI TUOI INVESTIMENTI

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI TUOI INVESTIMENTI

Il controvalore dell'investimento deve essere corrisposto utilizzando esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dal contratto. Gli Assegni bancari o circolari devono sempre essere intestati, o girati a nome dell'intermediario per il quale il promotore opera, ovvero del soggetto i cui servizi o prodotti sono offerti.

Non effettuare versamenti con assegni privi di intestazione o intestati ad una persona fisica, neppure al PFA.

Gli assegni devono recare la clausola "non trasferibile".

Non consegnare mai denaro contante.

CONTRATTI

Chiedi sempre una copia del contratto e dei documenti che hai firmato. Non firmare mai moduli in bianco.

INVESTIMENTI

Segui gli investimenti nel tempo ed esamina gli estratti conto e le informazioni che la Banca/Intermediario ti invia periodicamente. In caso di dubbio, rivolgiti alla Banca al numero verde dedicato ai clienti 800 52.52.52 attivo da lunedì a sabato.

CLASSIFICAZIONE

Classificazione: è quella che Fineco ha attribuito ad ogni cliente secondo quanto previsto dalla normativa vigente e determina il livello di tutela a te assegnato nello svolgimento del rapporto con la Banca. Il maggior livello di tutela è accordato ai "clienti al dettaglio". Per maggiori informazioni ti invitiamo a contattare il tuo PFA di riferimento oppure il nostro Customer Care utilizzando il form "Linea diretta" presente in area riservata del sito www.fineco.it o telefonando al numero verde: 800.52.52.52.

NOTA. La presente comunicazione è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del Testo Unico Bancario. Ti ricordiamo che il rendiconto conto si intende approvato con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi in esso contenuti se, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della mail di notifica o dalla data di invio del rendiconto (oltre il temponecessario per l'inoltro), il cliente non abbia inviato a Fineco un reclamo specifico per iscritto (disciplinato dall'art. 15 della sezione I delle norme contrattuali che regolano il rapporto con FinecoBank S.p.A.). I termini per l'esercizio del recesso decorrono dalla ricezione della presente comunicazione.

Milano, 30/09/2013

Oggetto: Norme per la prestazione dei servizi di pagamento - Proposta di modifica unilaterale del Contratto Unico ai sensi dell'art. 126-sexies del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385

Gentile Cliente,

facciamo seguito alle Nostre precedenti comunicazioni aventi ad oggetto le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi di pagamento modificate secondo quanto previsto del Decreto Legislativo n. 11/2010 con cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (Payment Services Directive, cd. PSD).

Come noto, in seguito all'introduzione dell'Euro, i governi Europei, la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea hanno promosso l'integrazione del mercato europeo dei pagamenti istituendo la **SEPA (Single Euro Payments Area)** con l'obiettivo, tra l'altro, di sostituire le procedure di pagamento nazionali con procedure comuni utilizzabili con regole uniformi da tutti i clienti all'interno dell'area SEPA. L'attuale ambito geografico di SEPA comprende i 28 Paesi dell'Unione Europea, l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein (Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo – EEA), oltre al Principato di Monaco ed alla Svizzera.

La realizzazione della SEPA consente a cittadini, imprese ed enti, indipendentemente da dove si trovino in Europa (purché in un paese aderente a SEPA), di effettuare e ricevere pagamenti in euro, nazionali o transfrontalieri, con condizioni di base, diritti e obblighi omogenei nei vari Paesi.

A questo fine, è stato emanato un Regolamento comunitario (il Regolamento n. 260/2012 del 14.3.2012), con il quale sono stati definiti i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, consentendo così la sostituzione dei servizi di pagamento nazionali con servizi di pagamento comuni a tutta l'area SEPA.

Il Regolamento ha, inoltre, fissato all'**1.2.2014** il termine entro il quale i bonifici e gli addebiti diretti in euro (salvo alcune minime eccezioni¹⁾ non potranno più essere eseguiti utilizzando procedure nazionali e dovranno essere sostituiti dai servizi di pagamento SEPA.

La Banca d'Italia, con Provvedimento 12.2.2013, ha dettato le disposizioni applicative del predetto Regolamento in relazione al mercato italiano (di seguito, se non diversamente specificato, il Regolamento ed il Provvedimento verranno indicati come "Normativa SEPA"). Di conseguenza, sono in corso le attività preparatorie a tale sostituzione, che viene comunemente definita "Migrazione SEPA".

Per l'Italia, la Migrazione SEPA riguarda i bonifici domestici e i RID², che sono integralmente sostituiti, rispettivamente, dai bonifici SEPA (SEPA Credit Transfer) e dai SEPA Direct Debit. Per quanto riguarda le deleghe RID già conferite in precedenza (ad esempio, per il pagamento di utenze), le stesse rimangono valide anche dopo l'1.2.2014, in assenza di diversi accordi tra il pagatore ed il beneficiario.

Le Norme sui servizi di pagamento contenute nella Sezione IIE del Contratto di FinecoBank, da Lei sottoscritto, disciplinano già i bonifici SEPA ed i SEPA Direct Debit, che oggi affiancano i bonifici Italia ed i RID.

Ora, a seguito dell'entrata in vigore della Normativa SEPA, si rende necessaria una revisione delle predette Norme al fine di eliminare le clausole non più compatibili con le nuove disposizioni e, in particolare, quelle relative ai servizi di pagamento che non potranno più essere eseguiti con le procedure attuali, perché le stesse sono oggetto della Migrazione.

Per questa ragione, alcuni degli articoli del contratto sono stati riformulati o eliminati, mentre altri - anche se non modificati nel contenuto - hanno assunto una nuova numerazione e una nuova collocazione all'interno del testo contrattuale, che è stato nel suo complesso riorganizzato.

Con l'occasione delle predette modifiche, si è anche provveduto a disciplinare il servizio del SEPA DIRECT DEBIT Business to Business, tipologia che, a differenza del Sepa Direct Debit Core, è riservato esclusivamente a clientela di tipo "non consumatore" o "microimprese".

Per quanto riguarda i bonifici urgenti e di importo rilevante, gli stessi vengono attualmente eseguiti dalla Banca mediante procedure non oggetto di Migrazione a SEPA e, sino a diversa comunicazione, rimangono quindi nella formulazione attuale.

Per una migliore leggibilità delle modifiche apportate alle Norme sui servizi di pagamento le trasmettiamo in allegato **il testo integrale della Sezione IIE - Norme per la prestazione di servizi di pagamento – Parte Prima e Parte Seconda**, precisando che le parti oggetto di modifica e di integrazione, per pronta consultazione, sono riportate in corsivo rosso.

Nello specifico, La preghiamo di porre particolare attenzione alle clausole che devono essere oggetto di Suo accordo e che nel testo sono evidenziate in grassetto.

Al fine di favorire una migliore comprensione delle modifiche apportate, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione degli interventi effettuati sulle predette Norme e delle relative motivazioni:

1. il Regolamento consente agli Stati di escludere, fino al 31 gennaio 2016, i cd. "prodotti di nicchia", cioè i bonifici e gli addebiti diretti con una quota di mercato minima. Per l'Italia i RID finanziari e i RID ad importo fisso

2. ad eccezione, per quanto riguarda la disciplina del suo contratto, dei RID ad importo fisso, per i quali la dismissione è prevista l'1.2.2016

Parte Prima (Norme per la prestazione dei Servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 11/2010)

Paragrafo I - (Disposizioni Generali)

Art. 1 – Condizioni contrattuali: il venir meno delle operazioni di bonifico nazionali ha reso necessaria una riformulazione della terminologia utilizzata per identificare le operazioni di bonifico oggetto del contratto, che sono ora così identificate:

- Bonifici in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi dell'area SEPA – Single Euro Payments Area)³;
- Bonifici nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (EEA), da e verso tali Paesi (bonifici estero).

Gli altri articoli del Paragrafo I non hanno subito modifiche a causa della Migrazione.

Parte I – Paragrafo II (Disposizioni specifiche relative alla prestazione dei singoli servizi di pagamento)

Articoli relativi a Bonifici Italia e Bonifici SEPA in uscita:

- le previsioni contrattuali sono state unificate in una sola categoria, denominata "Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA" (ovvero bonifici verso Paesi dell'Unione Europea, compresa l'Italia, e appartenenti allo Spazio Economico Europeo – EEA), fermo restando che le procedure di bonifico nazionali possono essere utilizzate sino al 30.1.2014;
- poiché i Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA, a differenza degli attuali Bonifici Italia, possono essere eseguiti anche a favore di soggetti non residenti, ai sensi della vigente disciplina valutaria (D.P.R. 31.3.1988, N. 148), nella nota di richiamo è stata riportata la citata normativa;
- nell'articolo sui Dati relativi all'Ordine di bonifico è stato recepito quanto previsto dalla Normativa SEPA in tema di codice BIC (Bank Identification Code). Tale dato rimane obbligatorio solo per i bonifici eseguiti al di fuori dei confini nazionali e ciò solo fino al 31.1.2016. Dopo tale data l'identificativo unico dei Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA sarà solo il codice IBAN.
- poiché la procedura SEPA non prevede la possibilità per l'ordinante di indicare la data valuta da riconoscere al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, tale facoltà è stata eliminata, modificando tutti gli articoli che la menzionavano. Rimane, invece, sempre possibile per il cliente indicare una specifica data di accredito al beneficiario, con la quale il pagatore indica in quale giorno vuole sia accreditato il conto del beneficiario;
- è stato modificato l'articolo sul rifiuto dell'ordine per mancata adesione della banca del beneficiario alla procedura SEPA (ipotesi che potrebbe verificarsi nei Paesi che non hanno ancora adottato l'euro come valuta nazionale): ferma restando la facoltà di rifiuto, è stato, infatti, previsto che la Banca si riserva la facoltà di eseguire il bonifico utilizzando procedure diverse da SEPA, dandone informativa in sede di rendicontazione;
- rimangono per il momento invariate le disposizioni relative ai bonifici urgenti e di importo rilevante, perché – come in precedenza anticipato - le procedure utilizzate dalla Banca non sono oggetto della Migrazione SEPA. Al fine di una miglior descrizione dell'ambito territoriale del servizio, gli stessi sono stati ridenominati "Bonifici in euro esclusivamente verso Italia";
- in coerenza di quanto indicato in relazione all'art. 2, è stato ridefinito l'oggetto del servizio "bonifico estero", che ora è da intendersi relativo ai bonifici verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o dello Spazio Economico Europeo – EEA, effettuati nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo- EEA;
- il contenuto degli altri articoli relativi ai bonifici estero, nonché quello dei bonifici in entrata, RI.BA., Pagamento mediante bollettini precompilati non è stato modificato. Gli articoli sono stati solo rinumerati;
- gli articoli sul SEPA DIRECT DEBIT, come detto in precedenza, sono stati integrati con le specifiche previsioni inerenti lo schema del SDD Business to Business riservato alla clientela non consumatori e/o microimprese. In particolare, poi, nell'articolo sull'oggetto del servizio SEPA DIRECT DEBIT (ferma restando la regola che il mandato viene conferito, modificato o revocato presso il creditore) è stata segnalata la possibilità che i mandati possano essere conferiti, modificati o revocati anche presso la banca del debitore, in presenza di specifici accordi interbancari;
- gli articoli sul RID sono stati ricollocati in calce al testo contrattuale, ed è stato precisato che gli stessi, dall'1.2.2014 al 31.1.2016, si applicheranno solo alle disposizioni RID ad importo fisso, cioè i RID per i quali – nel modulo di delega – il debitore ha sottoscritto l'apposita sezione, rinunciando al diritto di rimborso. Dall'1.2.2016, in assenza di diverse comunicazioni, tali articoli non avranno più efficacia.

3. per i bonifici verso Svizzera e Principato di Monaco la disciplina è riportata di seguito, nel punto relativo alla Parte II del contratto

La informiamo, inoltre, che, in virtù del principio di continuità legale delle deleghe RID, la Banca potrà comunicare ai prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario i dati necessari (per esempio IBAN) per consentire, rispettivamente, una migliore esecuzione del servizio richiesto nonché la possibilità per il beneficiario medesimo di effettuare correttamente le operazioni di addebito diretto.

Parte Seconda (Norme per la prestazione dei Servizi di pagamento non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 11/2010)

Sono stati modificati gli articoli relativi ai Bonifici SEPA (ridenominati Bonifici in Euro verso Paesi dell'Area SEPA), in coerenza con gli interventi effettuati nella Parte I Paragrafo II. Ricordiamo che tali articoli regolano attualmente i bonifici da e verso Svizzera e Principato di Monaco⁴. È stato inoltre reso maggiormente esplicito il concetto, già presente nel contratto, di ripartizione delle spese tra ordinante e beneficiario nelle operazioni eseguite con schema SEPA. Gli altri articoli sono stati rinumerati.

Con l'occasione, si fa presente che nell'ambito dell'articolo su Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili è stato inserito il riferimento alla normativa di recente intervenuta in tema di mediazione obbligatoria, il Decreto Legge 69/2013, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98.

La informiamo che qualora non fosse d'accordo con quanto contenuto nella presente **Proposta di modifica unilaterale**, potrà recedere, senza spese, dal Contratto Unico, ovvero dai Servizi di Pagamento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione, fermo restando che in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente accordate.

In caso di mancato recesso, considereremo approvate le condizioni contrattuali.

Per ogni ulteriore chiarimento la invitiamo a contattare il nostro Customer Care ai numeri:

- 800.52.52.52 (dall'Italia e da telefono fisso)
- 02.2899.2899 (da cellulare e dall'estero)

oppure tramite il link "Contatti" presente nell'area riservata del sito www.fineco.it.

FinecoBank S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Alessandro Foti



Allegato: Sezione IIE) Norme per la prestazione dei servizi di pagamento

4. per i bonifici verso gli altri Paesi dell'Area SEPA, compresa l'Italia, si veda quanto riportato in relazione alla Parte I (Norme per la prestazione dei Servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 11/2010)

IIE) NORME PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

(le presenti Norme costituiscono parte integrante del Contratto Unico di FinecoBank S.p.A.)

PARTE PRIMA: NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL D.LGS N. 11/2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE

Paragrafo I – Disposizioni Generali

1 Condizioni Contrattuali

- Le Condizioni Contrattuali, di cui ai Paragrafi I e II, disciplinano l'esecuzione di operazioni di trasferimento fondi (anche Operazioni di Pagamento) singole o ricorrenti disposte dal Pagatore (il titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito l'ordine) o dal Beneficiario (destinatario dell'Operazione), nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:
 - *Bonifici in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi dell'area SEPA – Single Euro Payments Area).*
 - *Bonifici nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (EEA), da e verso tali Paesi (bonifici estero).*
 - RI.BA.
 - Pagamento mediante bollettini precompilati (es. MAV e RAV).
 - RID.
 - Sepa Direct Debit.
 - Alimentazione Conto.
- Ai fini delle Condizioni Contrattuali di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:
 - il conto corrente indicato dal Cliente per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento viene indicato come **Conto di Pagamento**;
 - l'istruzione data dal Pagatore o dal Beneficiario alla propria banca di eseguire un'Operazione di Pagamento viene definita **Ordine di Pagamento**;
 - per Giornata Operativa si intende il giorno in cui la banca del Pagatore o del Beneficiario coinvolta nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativa in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
 - per Identificativo Unico si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un'Operazione di Pagamento. L'Identificativo Unico viene fornito dalla banca a ciascun proprio cliente.
- Le previsioni di cui al Paragrafo I sono di carattere generale, mentre le previsioni di cui al Paragrafo II sono relative a ciascuna tipologia di Servizio di Pagamento.
- Resta inoltre fermo quanto previsto all'art. 24.

2 Ambito di applicazione

- Le Condizioni Contrattuali si applicano in presenza delle seguenti condizioni:
 - la banca del Pagatore e la banca del Beneficiario sono situati nell'Unione Europea o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo - EEA (attualmente, Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
 - l'Operazione di Pagamento è effettuata in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Comunità Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo - EEA.
- Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli 32, 33, 35, 39, 45, 48, 51, 57 e 71 si applicano solo:
 - alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro;
 - alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro, a valere su conto di pagamento espresso in euro, e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro;
 - alle Operazioni di Pagamento a valere su conto di pagamento espresso in una valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo - EEA che siano espresse nella stessa valuta e per la cui esecuzione non sia necessaria alcuna operazione di conversione valutaria.
- Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle indicate al comma precedente i tempi di esecuzione non sono comunque superiori a quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell'Ordine di Pagamento.

3 Operazioni di Pagamento

- Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Pagatore o, se il Servizio di Pagamento lo consente, su iniziativa del Bene-

ficiario o per il suo tramite.

- Salvo quanto diversamente previsto nel successivo Paragrafo II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, le Operazioni di Pagamento possono essere disposte mediante ordine impartito con modalità telematica, telefonica o in via cartacea con consegna al Promotore Finanziario assegnata al Cliente Pagatore.
- Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Operazioni di Pagamento, volta per volta o in via continuativa, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.
- Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
- Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento come specificato nel Paragrafo II.
- Laddove il Cliente Pagatore utilizzi mezzi di comunicazione a distanza, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'inoltro degli Ordini di Pagamento via telefono e via internet, quali di tempo in tempo impartite dalla Banca.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI, RI.BA, PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI)

4 Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

- Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.
- Salvo quanto diversamente previsto nel successivo Paragrafo II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento deve essere prestato in forma scritta su supporto cartaceo ovvero via internet o a mezzo telefono.
- Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l'Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art. 7.
- Salvo quanto diversamente previsto nel successivo Paragrafo II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, la revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.
- Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

5 Ricezione dell'Ordine di Pagamento

- Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca.
- L'Ordine di Pagamento impartito via internet, in forma cartacea, o a mezzo telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nel Paragrafo II, ove previsti, ovvero entro gli eventuali ulteriori limiti orari definiti di tempo in tempo in relazione alle modalità di identificazione della clientela ai fini dell'ordine stesso, così come specificato nell'ambito del Sito della Banca.
- Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
- Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

6 Rifiuto di un Ordine di Pagamento

- La Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono, quando l'ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto, non riporta i dati richiesti nel Paragrafo II, non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo oppure risulta contrario a disposizioni di diritto nazionale o comunitario.
- Se l'ordine disposto in forma cartacea non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l'ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l'ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l'importo necessario. In tali casi l'ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l'esecuzione dell'ordine sono messi a disposizione della Banca.
- Qualora la Banca rifiuti di eseguire l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la procedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto ovvero mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La comunicazione verrà

effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre i termini di esecuzione dell'Ordine di Pagamento, indicati negli artt. 31, 32, 33, 34, 39,43,49, 52 e 65.

7 Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento

1. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca.
2. Il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 5.
3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore e della Banca.

8 Responsabilità della Banca per mancata esecuzione o esecuzione non esatta

1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l'importo alla banca del Beneficiario conformemente a quanto previsto negli artt. 32, 33, 34, 35, 39, 45, 48, 51 e 71 con riguardo alla data di accredito dell'importo a detta banca.
2. Quando la Banca è responsabile della mancata o non esatta esecuzione dell'ordine, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l'operazione eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
3. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta, mantenendo o rettificando l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento.
4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.
5. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE (RID, SEPA DIRECT DEBIT, ALIMENTAZIONE CONTO)

9 Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite il Cliente Pagatore può dare il suo consenso al Beneficiario, alla Banca o alla banca del Beneficiario.
2. Il Cliente Pagatore può revocare per iscritto, via internet o a mezzo telefono, l'Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca alla banca del Beneficiario ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore, della Banca e del Beneficiario.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

10 Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso alla banca del Beneficiario, è ricevuto dalla Banca.
2. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

11 Responsabilità della Banca per mancata esecuzione o esecuzione non esatta

1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancata esecuzione o per la esecuzione non esatta nel caso in cui alla banca del Beneficiario non sia responsabile.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la Banca, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso mantenendo l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando il Cliente Pagatore del risultato.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

12 Rimborsi per Operazioni di Pagamento disposti dal Beneficiario o per il suo tramite

1. Salvo che non sia diversamente previsto nel Paragrafo II, il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata qualora siano state soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) al momento del rilascio l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di Pagamento;
 - b) l'importo dell'operazione supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in considerazione del suo precedente modello di spesa e delle circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni.
3. In ogni caso non costituiscono titolo per ottenere il rimborso ragioni legate al cambio, ove lo stesso sia stato applicato con le modalità convenute nel Paragrafo I delle presenti Condizioni Contrattuali.
4. In caso di rimborso la Banca è tenuta a corrispondere l'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita.
5. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente Pagatore ha dato l'autorizzazione di pagamento direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente Pagatore dalla Banca o dal Beneficiario almeno quattro settimane prima dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento stessa.
6. I termini per le richieste di rimborso sono previsti nel Paragrafo II.

DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

13 Eseguibilità dell'ordine

1. L'Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti.

14 Comunicazione di operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto

1. In caso di operazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L'operazione si considera eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite.
2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso e chiedere per iscritto alla Banca di rettificare l'Operazione di Pagamento eseguita o di mantenerne l'esecuzione.

15 Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate - Rimborsi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.14, la Banca, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa immediatamente al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non fosse stata eseguita.
2. La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Cliente Pagatore, con le modalità di cui all'art. 21.
3. La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere al Cliente Pagatore la restituzione dell'importo rimborsato.

16 Conversione valutaria

1. Qualora per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento sia richiesto l'utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avviene al tasso di cambio corrente reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione.

17 Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

18 Commissioni e spese

1. Se l'Operazione di Pagamento non comporta conversione valutaria da parte della banca del Pagatore, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo banca.
2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.

3. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
 - in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;
 - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento;
 - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto.

19 Comunicazioni della Banca

1. Le Condizioni Contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali, e del documento di sintesi aggiornato.
3. Per ogni Operazione di Pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell'esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratuitamente tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 21, tramite il Promotore Finanziario di riferimento, ovvero tramite il servizio di CustomerCare, informazioni dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci.
4. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole Operazioni di pagamento mediante consegna della ricevuta relativa a ciascuna Operazione.
5. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell'art. 21.
6. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali.

20 Recesso dai Servizi di Pagamento

1. Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento con il preavviso di un giorno decorrente dal giorno in cui la Banca ne riceve comunicazione.
2. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione.
3. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
4. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l'estinzione dell'incarico per le disposizioni successive.

21 Invio della corrispondenza

Al Cliente

1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca avverranno mediante, invio di posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato ai sensi dell'articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito www.fineco.it, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.
2. Quando il Conto di Pagamento risulta intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei co-intestatari all'ultimo indirizzo di posta elettronica da questi indicato, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Alla Banca

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 a Reggio Emilia.

22 Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/93), inviando una comunicazione scritta con le modalità di cui al precedente articolo 21, contenente l'oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri.
2. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica.

¹ Residenti – secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:

- i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;
- i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
- le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
- le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione

Non Residenti – secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:

- i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;
- i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;
- le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione;
- le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.

23 Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in merito all'interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Contrattuali, prima di adire la competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 28 comma 2 delle Norme Generali sopra richiamate, il Cliente - anche in relazione all'obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010, *come modificato dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98)*, di esperire il procedimento di mediazione - ha la possibilità di utilizzare le procedure di reclamo e soluzione stragiudiziale delle controversie descritte nel medesimo articolo 28 comma 3 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.
2. Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
3. Per la grave inosservanza degli obblighi posti a carico della Banca che presta servizi di pagamento, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs.n.11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 200.000 euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e controllo nonché dei dipendenti del Prestatore di Servizi di Pagamento. In caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la sospensione dell'attività di prestazione dei servizi di pagamento.

24 Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Contrattuali si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e le condizioni che regolano il Conto di Pagamento.
2. In tema di recesso dal servizio di conto corrente di corrispondenza, cui i servizi di pagamento sono connessi, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I.
3. In tema di Legge applicabile e Foro Competente si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I.

Paragrafo II – Disposizioni specifiche relative alla prestazione dei singoli servizi di pagamento.

BONIFICI

25 Oggetto del servizio

1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso la medesima Banca o presso la filiale di un'altra banca in Italia o all'estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).

[Bonifici in euro verso Paesi dell'Unione Europea \(UE\), compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo \(EEA\) \(Paesi dell'area SEPA – Single Euro Payments Area\)](#)

[Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA.](#)

26 Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA – Oggetto del servizio

1. Il *bonifico verso Paesi dell'Area SEPA* è un bonifico in Euro che può essere effettuato da un Pagatore sia residente che non residente in Italia¹, eseguito tra banche insediate in Paesi dell'Unione Europea (compresa l'Italia) o *in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA* (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).
2. Alla Banca non possono essere impartiti ordini di bonifico SEPA per importo superiore a Euro 500.000 ciascuno. Per gli ordini impartiti tramite Internet, restano fermi i limiti di importo definiti di tempo in tempo dalla Banca e indicati sul Sito della stessa.
3. *Fino al 30 gennaio 2014 i bonifici verso Beneficiari residenti in Italia potranno essere eseguiti mediante l'utilizzo di procedure nazionali. La Banca darà informativa della procedura utilizzata nella comunicazione di cui all'art. 19.*

27 **Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA - Dati relativi all'Ordine di Pagamento**

- Per consentire l'esecuzione del bonifico, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
 - nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario;
 - il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
 - il codice BIC (Bank Identification Code) ovvero l'indirizzo swift del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, *solo per bonifici verso Paesi diversi dall'Italia (dato obbligatorio fino al 31.1.2016);*
 - importo.
- Il Cliente Pagatore può indicare in aggiunta ai dati sopra indicati, la data di accredito al Beneficiario (che corrisponderà anche alla valuta).

3. *Per bonifici verso l'Italia, l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario*

Per bonifici verso Paesi dell'Area SEPA diversi dall'Italia, fino al 31.1.2016 l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario, unitamente al BIC del suo Prestatore di Servizi di Pagamento. Dopo tale data, l'identificativo unico corrisponde al solo IBAN del Beneficiario.

28 **Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA - Rifiuto dell'ordine**

- Fermo restando quanto previsto dall'art 6, la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA, in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
- Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 19.*

29 **Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA - Addebito del Conto di Pagamento**

- Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.

30 **Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA - Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso**

- Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 4.

31 **Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA - Ricezione dell'Ordine di Pagamento**

- L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Promotore Finanziario in pari data.
- L'ordine di bonifico impartito tramite internet o tramite telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione (quali il servizio SMS PIN), così come specificato sul Sito della Banca. Resta inteso che ove l'ordine di bonifico non sia confermato tramite i codici di identificazione entro i limiti di orario eventualmente indicati (es. per SMS PIN la conferma deve essere effettuata attualmente entro le ore 15), l'ordine stesso si considera annullato.
- Salvo quanto previsto per lo specifico servizio di identificazione SMS PIN, per gli ordini impartiti tramite telefono, se la verifica di cui al precedente comma viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.
- L'ordine di bonifico disposto in forma cartacea, tramite internet o via telefono nel quale sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario, si considera ricevuto il Giorno Operativo precedente alla data di esecuzione, così come previsto al successivo articolo 31.

32 **Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA - Tempo massimo di esecuzione**

- Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono con relativa conferma tramite l'ulteriore codice di identificazione SMS PIN entro il limite di orario definito (attualmente ore 15), il bonifico viene eseguito nella stessa Giornata Operativa in cui è ricevuto con accredito alla banca del beneficiario nella Giornata Operativa successiva.
- Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:
 - nel caso in cui sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario l'ordine viene eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con accredito alla banca del Beneficiario nella data indicata;
 - nel caso in cui sia stata indicata come data di accredito al Beneficiario una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva;
 - nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di accredito al Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.**

33 **Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA - Bonifici periodici**

- Il bonifico periodico è una disposizione che consente l'esecuzione di bonifici ricorrenti a scadenze predeterminate dal Cliente Pagatore.
- Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore:
 - deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.27;
 - deve indicare la periodicità dei singoli pagamenti;
 - deve indicare la data di accredito al Beneficiario. In tale caso, l'ordine viene eseguito nella Giornata Operativa precedente a tale data.
- L'ordine di bonifico periodico impartito tramite disposizione cartacea deve essere presentato alla Banca e per essa al Promotore Finanziario di riferimento almeno tre Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata di esecuzione.
- L'ordine di bonifico periodico impartito tramite internet deve essere presentato alla Banca almeno due Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata precedente a quella di esecuzione.
- Il consenso ad eseguire l'ordine può essere prestato in forma scritta o tramite Internet. L'ordine di bonifico periodico non può essere impartito via telefono.
- La revoca dell'ordine di pagamento periodico deve essere presentata alla Banca almeno quattro Giornate Operative precedenti la data del pagamento in scadenza ove sia disposta tramite ordine cartaceo, diversamente ove la revoca sia impartita tramite Internet o via telefono deve essere presentata alla Banca almeno due Giornate Operative precedenti la data del pagamento in scadenza.

Bonifici in euro esclusivamente verso Italia

34 **Bonifici in euro verso Italia - Bonifici di importo rilevante**

- Il bonifico di importo rilevante è un bonifico Italia di importo superiore a 500.000 disposto a favore di un Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca.
- Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.27.
- L'Ordine di Pagamento viene eseguito e viene accredito alla banca del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.
- Il relativo consenso può essere rilasciato con modalità cartacea con consegna al Promotore Finanziario di riferimento, ovvero via telefono, mentre è escluso l'utilizzo di Internet
- L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se consegnato al Promotore Finanziario in pari data o se impartito via telefono al servizio di CustomCare entro le ore 15.00.

35 **Bonifici in euro verso Italia - Bonifici Urgenti**

- Il bonifico urgente è un bonifico Italia, che viene eseguito e viene accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.
- Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.27.
- L'Ordine di Pagamento non può contenere l'indicazione della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
- Il relativo consenso può essere rilasciato, esclusivamente via telefono.
- L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se impartito via telefono al servizio di CustomCare entro le ore 15.00.

Bonifici Estero, ovvero Bonifici nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (EEA), verso tali Paesi

36 **Bonifici estero - Oggetto del servizio**

- Per bonifico estero si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o dello Spazio Economico Europeo – EEA, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo- EEA.*

37 **Bonifici estero - Dati relativi all'ordine di pagamento**

- Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
 - Beneficiario;
 - IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario;
 - Banca del Beneficiario;
 - Divisa;
 - Importo;
 - Nazione;
 - BIC (Bank Identifier Code).

38 **Bonifici Estero - Ricezione dell'Ordine di Pagamento**

- In caso di Ordine di Pagamento impartito con disposizione cartacea, si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Promotore Finanziario in pari data.
- In caso di Ordine di Pagamento disposto tramite internet o tramite telefono, l'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito al momento dell'avvenuta verifica dei codici di iden-

tificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.

- Per gli ordini impartiti tramite telefono, se tale verifica viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se tale verifica avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.

39 Bonifici Estero - Tempi di esecuzione

- Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono con relativa conferma tramite l'ulteriore codice di identificazione SMS PIN entro il limite di orario definito (attualmente ore 15), il bonifico viene eseguito nella Giornata Operativa successiva a quella in cui è ricevuto con accredito alla banca del beneficiario nella stessa Giornata Operativa di esecuzione.
- Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:
 - nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione/addebito, l'ordine viene eseguito nella stessa Giornata Operativa, con accredito alla banca del Beneficiario nella stessa giornata;
 - nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione/addebito una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva;
 - nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di addebito/esecuzione, il bonifico viene eseguito al massimo entro la seconda Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella stessa Giornata Operativa.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)

40 Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

- La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base dell'Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).

41 Data di valuta di accredito e disponibilità dell'importo.

- La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il Conto di Pagamento, per l'accredito del bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità ed i tempi necessari.
- La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
- Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

Ri.BA

42 Oggetto del servizio

- La Ri.Ba è un Servizio di Pagamento tramite il quale il Beneficiario fornisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento i dati relativi ad un'Operazione di Pagamento a carico del Pagatore. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario trasmette tali dati alla Banca la quale, a sua volta, li comunica al Cliente Pagatore mediante un avviso di pagamento. Il Cliente Pagatore esegue l'Operazione di Pagamento impartendo l'Ordine alla Banca sulla base del Numero Avviso che costituisce per le Ri.Ba l'Identificativo Unico.

43 Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

- Il Cliente Pagatore può prestare il consenso per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento in forma scritta su supporto cartaceo presentato alla Banca, ovvero via telefono. È escluso l'utilizzo di Internet e la possibilità di avvalersi del Promotore Finanziario di riferimento.
- Il consenso può essere revocato in ogni momento, salvo che l'Ordine sia diventato irrevocabile ai sensi del precedente articolo 7.
- La revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.
- Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono considerarsi autorizzate.

44 Ricezione dell'Ordine di Pagamento

- L'Ordine di Pagamento in forma cartacea, ovvero via telefono deve essere impartito alla Banca entro il giorno antecedente alla data di scadenza del pagamento e si considera ricevuto in tale data.
- L'Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca - anche anticipato tramite fax al numero di tempo in tempo indicato in fase di comunicazione del Numero Avviso - entro le ore 16.00.
- L'Ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
- Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la

Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

- L'Ordine di Pagamento impartito via telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto al servizio di Customer Care, entro le ore 16, previa verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche modalità tecniche di tempo in tempo previste dalla Banca
- L'Ordine pervenuto oltre il detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.

45 Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

- L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella data di scadenza del pagamento con addebito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore con pari valuta.

PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (ES. MAV E RAV)

46 Bollettini precompilati - Oggetto del servizio

- I bollettini di versamento precompilati quali MAV e RAV che già riportano le informazioni necessarie per consentire il pagamento a favore del Beneficiario possono essere pagati dal Cliente Pagatore presso la Banca impartendo il relativo Ordine di Pagamento esclusivamente tramite Internet.

47 Bollettini precompilati - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

- L'Ordine di Pagamento impartito tramite Internet si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.

48 Bollettini precompilati - Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

- L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella giornata di ricezione e l'importo viene accreditato alla banca del Beneficiario entro tre giorni dalla data di ricezione dell'Ordine.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

R.I.D. - SEPA DIRECT DEBIT

R.I.D.

Gli articoli sul servizio RID, ancorchè rientranti nella Parte I, Paragrafo II, di questa Sezione, sono riportati dal numero 69 al numero 72. Dal 1° febbraio 2014 e sino al 31.1.2016 tali articoli si applicano solo alle disposizioni RID ad importo prefissato e decorsa tale data sono da considerare non più in vigore, in assenza di diverse comunicazioni da parte della Banca.

In relazione alle deleghe RID conferite in data precedente all'1.2.2014 ed ancora in essere a tale data, si applicano le disposizioni relative agli addebiti diretti mediante SEPA Direct Debit di cui agli articoli di seguito riportati (da 49 a 52).

SEPA DIRECT DEBIT

Sepa Direct Debit Core (SDD Core) e Sepa Direct Debit Business to Business (SDD B2B)

49 Sepa Direct Debit - Oggetto del servizio

- Il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea, in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (cd. Mandato). La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all'elenco dei paesi sopra menzionati. **Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa concorda con il Beneficiario, mediante il mandato, se utilizzare il Sepa Direct Debit Core o il Sepa Direct Debit Business to Business.** Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall'EPC - European Payments Council con appositi Rulebook. **In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modificato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca.**
- Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se il conto di pagamento del Cliente Pagatore è espresso in euro.
- Il Cliente Pagatore ha la facoltà di chiedere in ogni momento alla Banca che il proprio Conto di Pagamento non sia abilitato alla ricezione di Sepa Direct Debit Core e/o Business to Business. Inoltre, in relazione agli addebiti derivanti da Sepa Direct Debit Core può chiedere, mediante attivazione dello specifico servizio di Gestione Profilo Debitor, che il Conto non sia addebitato su iniziativa di determinati Beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente Pagatore, o qualora provenienti da determinati paesi.
- Il Cliente Pagatore può chiedere per il tramite della Banca alla Banca del Beneficiario informazioni relative al Mandato e copia dello stesso.
- Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa, è tenuto a comunicare alla propria Banca il rilascio di ogni mandato ad ef-**

effettuare Sepa Direct Debit Business to Business, la modifica o la revoca dello stesso. Se il Sepa Direct Debit Business to Business prevede Operazioni di Pagamento ricorrenti:

- **la Banca prima di effettuare il primo addebito, chiede conferma al Cliente Pagatore dell'esattezza dei dati dell'Operazione di Pagamento;**
- **la Banca prima di effettuare ciascun successivo addebito, controlla i dati dello stesso rispetto a quelli precedentemente effettuati.**

6. Il Cliente Pagatore non è invece tenuto a comunicare alla Banca il rilascio di ogni Mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Core, la modifica o la revoca dello stesso.
7. Come previsto dal Rulebook, qualora siano decorsi 36 mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il Mandato sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito. Eventuali modifiche del Rulebook in argomento saranno oggetto di espressa comunicazione.

50 Sepa Direct Debit – Ricezione Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

51 Sepa Direct Debit – Esecuzione Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul conto di pagamento con pari valuta.

52 Sepa Direct Debit – Richieste di rimborso di operazioni autorizzate

1. Il Sepa Direct Debit Core consente al Cliente Pagatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 12, 1° comma, di chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata anche se non sono rispettate le condizioni previste in detto comma.
2. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
3. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento, ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.
4. **L'adesione al servizio Sepa Direct Debit Business to Business comporta, per il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa, la rinuncia ad avvalersi del predetto diritto di rimborso.**

ALIMENTAZIONE CONTO

53 Oggetto del servizio

1. L'Alimentazione conto è un Servizio di Pagamento che consente, tramite la procedura Interbancaria, l'esecuzione di un Ordine di Pagamento (Alimentazione Singola) ovvero una serie di Ordini di Pagamento (Alimentazione Periodica) in Euro in Italia sulla base di una autorizzazione singola o permanente del Cliente ad accreditare il proprio Conto presso la Banca tramite addebito di un conto di pagamento presso altra banca a sé intestato ("Conto Predefinito"). La Banca trasmette tale autorizzazione all'altra banca per l'addebito del Conto Predefinito.
2. Il Cliente può richiedere la prestazione del Servizio di Pagamento ("Attivazione"), collegandosi al Sito internet della Banca e compilando l'apposita richiesta con i seguenti dati:
 - Identificativo Unico del conto di pagamento da addebitare a sé intestato presso l'altra banca;
 - Importo dell'Alimentazione Singola o Periodica.

Per il servizio Alimentazione Periodica, sulla base di una autorizzazione permanente, non è necessaria l'autorizzazione del Cliente per ogni singolo Ordine.

54 Alimentazione Conto – consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

1. Il Cliente può prestare il consenso per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento esclusivamente tramite Internet.
2. Il consenso può essere revocato in ogni momento, salvo che l'Ordine sia diventato irrevocabile.
3. La revoca del consenso può essere effettuata esclusivamente tramite Internet.

55 Alimentazione Conto – ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento deve essere impartito almeno 10 giorni lavorativi antecedenti alla data di disponibilità delle somme richieste.
2. L'Ordine di Pagamento impartito tramite Internet, riferito ad una Alimentazione Singola o Periodica, si considera ricevuto dalla Banca nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, al momento dell'avenuta verifica dei Codici di Identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche impartite di tempo in tempo dalla Banca.

56 Alimentazione Conto – Informazioni relative all'Ordine

1. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento, il Cliente deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:
 - Identificativo Unico del Conto di Pagamento da accreditare a sé inte-

stato presso la Banca;

- Data disponibilità delle somme da accreditare sul Conto di Pagamento;
- Tipologia dell'Alimentazione (Singola o Periodica);
- Periodicità (nel caso di Alimentazione Periodica).

57 Alimentazione Conto – esecuzione dell'Ordine data valuta di accredito e disponibilità dell'importo

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito entro i limiti di tempo che consentono il regolamento dell'operazione alla data richiesta.
2. La disponibilità delle somme corrisponde a quanto richiesto dal Cliente. La data di accredito e valuta dell'Ordine di Pagamento coincidono con il 4° giorno lavorativo antecedente alla predetta data.

PARTE SECONDA: NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 11/2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE

Paragrafo I – Disposizioni Generali

58 Condizioni Contrattuali – Ambito di applicazione

1. Le norme della presente Parte Seconda disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:
 - a) Bonifici Estero;
 - b) **Bonifici in euro verso Paesi dell'area SEPA – Single Euro Payments Area**
 - c) SEPA Direct Debit
2. Le norme si applicano in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) una sola delle banche coinvolte nell'esecuzione dell'operazione di pagamento è insediata nell'Unione Europea o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA (attualmente Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
 - b) l'operazione è effettuata in una valuta diversa da quelle indicate all'art. 2, comma 1°, secondo alinea, della Parte I, Paragrafo I;
 - c) il **Bonifico in euro da verso Paesi dell'area SEPA** è eseguito tra la Banca ed altra banca insediata in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all'art. 26 della Parte I, Paragrafo II.
 - d) il Sepa Direct Debit è eseguito tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all'art. 49 della Parte I Paragrafo II.

59 Norme comuni

1. Ai Servizi di Pagamento oggetto della presente Parte Seconda si applicano le seguenti disposizioni contenute nella Parte I, Paragrafo I:
 - Art. 3 - Operazioni di Pagamento;
 - Art. 4 - Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'operazione di pagamento disposte dal Cliente Pagatore;
 - Art. 5 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento;
 - Art. 7 - Irrevocabilità dell'Ordine di Pagamento;
 - Art. 9 - Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite;
 - Art. 10 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento nelle operazioni disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite;
 - Art. 13 - Eseguitabilità dell'ordine;
 - Art. 16 - Conversione valutaria;
 - Art. 19 - Comunicazioni della Banca;
 - Art. 20 - Recesso dai Servizi di Pagamento;
 - Art. 21 - Invio della corrispondenza;
 - Art. 22 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali;
 - Art. 24 - Norme applicabili.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)

60 Rifiuto di un Ordine di Pagamento

1. La Banca può – in presenza di un giustificato motivo e con esonero da responsabilità – rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono.
2. Se l'ordine disposto in forma cartacea non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l'ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l'ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l'importo necessario. In tali casi l'ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l'esecuzione dell'ordine sono messi a disposizione della Banca.
3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto appena possibile.

DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

61 Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

- È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
- La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico o le altre coordinate bancarie del conto del Beneficiario, fornite dal Cliente Pagatore, sono inesatti o incompleti.
- La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico o delle altre coordinate bancarie del Beneficiario forniti dal Cliente Pagatore, anche qualora quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.
- La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.

62 Commissioni e spese

- Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
- Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare che:
 - il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. ("SHA");
 - tutte le spese e commissioni siano a carico del Beneficiario ("BEN");
 - tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso ("OUR").
- In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, la Banca dispone il pagamento con opzione spese "SHA" per cui il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. *Quanto previsto al comma 2 non si applica alle Operazioni di Pagamento di cui agli artt. 66 e 68 (Bonifici in euro verso Paesi dell'Area SEPA e SEPA Direct Debit) per i quali i rispettivi schemi SEPA prevedono che il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento.*
- La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
 - in caso di rifiuto ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;
 - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento;
 - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
- Nei bonifici in arrivo, il Cliente autorizza la Banca a trattenerne sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

Paragrafo II - Disposizioni specifiche relative alla prestazione dei singoli servizi di pagamento

ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)

Bonifici Estero

63 Bonifici estero - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

- Ai fini della presente Parte Seconda, per bonifico estero si intende:
 - un bonifico effettuato da/verso una banca situata in un paese estero diverso da quelli della Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo - EEA;
 - un bonifico effettuato in una valuta diversa dall'euro, dalla valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente all'area euro o dalla valuta ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - EEA.
- Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
 - Beneficiario;
 - IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
 - Banca del Beneficiario;
 - Nazione;
 - Divisa;
 - Importo;
 - BIC (Bank Identifier Code).

Se l'IBAN non è disponibile, possono essere fornite le coordinate del conto di pagamento del Beneficiario.

64 Bonifici estero - Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri - Esonero responsabilità della Banca

- In alcuni paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d'America, Australia) le banche danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Pagatore nella disposizione di bonifico. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.

- Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero.
- In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha conto.
- La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intertemporanea esecuzione dell'ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell'indicazione sull'ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i successivi interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.

65 Bonifici estero - Ricezione dell'Ordine di Pagamento - Tempo massimo di esecuzione

- In tema di ricezione dell'Ordine di Pagamento si applica la disciplina di cui all'art. 38 della Parte I Paragrafo II.
- La Banca esegue l'Ordine di Pagamento impartito tramite telefono entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine e accredita l'importo sul conto della banca del Beneficiario al massimo entro la fine della quarta Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione. Per gli Ordini di Pagamento impartiti con disposizione cartacea, la Banca esegue l'ordine entro tre Giorni Operativi successivi alla data di ricezione.
- Qualora per l'esecuzione dell'ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria i tempi sopra indicati possono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cambi.
- Nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

66 - Bonifici in euro verso Paesi dell'Area SEPA

- Ai fini della presente Parte Seconda il bonifico *in euro verso Paesi dell'Area SEPA* è un bonifico in Euro, effettuato da Pagatore sia residente che non residente, eseguito tra la Banca e un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati dall'art. 26 (attualmente Svizzera e Principato di Monaco).
- Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 della Parte I, Paragrafo II.
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, la Banca, con esonero da responsabilità può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
- Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 19.*

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)

67 Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

- La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti informazioni:
 - Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento;
 - dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispondenti all'intestazione del Conto di Pagamento.

SEPA DIRECT DEBIT (OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER SUO TRAMITE)

68 Oggetto del servizio

- Ai fini della presente Parte Seconda, il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in euro, singole o ricorrenti, tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all'art. 49 della Parte I, Paragrafo II e cioè Svizzera e Principato di Monaco. La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all'elenco dei paesi sopra menzionati.
- Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51, 52 della Parte I Paragrafo II.

Gli articoli sul servizio RID rientrano nella Parte I Paragrafo II della presente Sezione e sono qui riportati solo per ragioni compilative. Detti articoli - dal 1° febbraio 2014 e sino al 31.1.2016 - si applicano solo alle disposizioni RID ad importo prefissato e decorsa tale data sono da considerare non più in vigore, in assenza di diverse comunicazioni da parte della Banca.

In relazione alle deleghe RID conferite in data precedente ed ancora in essere a tale data, si applicano le disposizioni relative agli addebiti diretti mediante SEPA Direct Debit di cui agli artt. dal 49 al 52.

RID**69 R.I.D. - Oggetto del servizio**

1. Il R.I.D. è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di una serie di Operazioni di Pagamento in Euro in Italia sulla base di un'autorizzazione permanente all'addebito del Conto di Pagamento, rilasciata dal Cliente Pagatore alla Banca direttamente o per il tramite del Beneficiario. A fronte di tale autorizzazione, il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento alla propria banca la quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento del Pagatore. Pertanto non è necessaria l'autorizzazione del Cliente Pagatore per ogni singolo addebito.
2. In conformità agli accordi interbancari che disciplinano il Servizio R.I.D., qualora siano trascorsi 24 mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, la Banca ha diritto di cancellare o considerare "non operativa" l'autorizzazione all'addebito e, conseguentemente, non farà seguito alle successive richieste di addebito, salvo diversi accordi con i Beneficiari. Eventuali modifiche degli accordi interbancari in argomento saranno oggetto di espressa comunicazione

70 R.I.D. - Ricezione Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione dell'Ordine trasmesso dalla banca del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'Ordine stesso.

71 R.I.D. - Esecuzione Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'Ordine con addebito sul Conto di Pagamento con pari valuta.

72 R.I.D. - Termini per richieste di rimborso

1. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro otto settimane dalla data di scadenza del RID. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornisce

un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.

Informativa sulla protezione dei dati personali nell'ambito dell'attività di trasferimento fondi svolta da SWIFT:

Per l'esecuzione dei bonifici (ad es. bonifici SEPA) può essere necessario utilizzare il servizio di messaggistica internazionale gestito dalla "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) avente sede legale in Belgio. È prevista la comunicazione a SWIFT (titolare del sistema SWIFT-Net Fin) da parte della Banca dei dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad es., i nomi del Pagatore, del Beneficiario e dei rispettivi Prestatori di Servizi di Pagamento, le coordinate bancarie, l'importo e, se espressa, la motivazione del pagamento) e necessari per eseguirle. Senza l'utilizzo di tale rete interbancaria e senza la relativa comunicazione dei dati le Operazioni di Pagamento non possono essere eseguite. S.W.I.F.T., per motivi di sicurezza, duplica, trasmette e conserva temporaneamente in proprio server negli Stati Uniti d'America i dati predetti che sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) possono accedere sulla base di provvedimenti adottati in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo. Il Cliente conserva i diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Informativa in ordine al Regolamento CE n. 1781/2006 in materia di dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi:

Per effetto degli obblighi imposti dal Regolamento CE n. 1781/2006 al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, verranno comunicati al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, contestualmente all'esecuzione dell'operazione di Pagamento, il nome, cognome, indirizzo del Cliente Pagatore ovvero il suo numero di identificazione come cliente, il numero del suo Conto di Pagamento ovvero il codice unico di identificazione.

Milano, 30.09.2013

Oggetto: Nuovo modello di Consulenza – Valutazione di Adeguatezza. Modifica contrattuale

Gentile Cliente,

come noto, la nostra Banca è costantemente impegnata a innovare e ottimizzare i servizi dedicati alla propria clientela. Per questo dal prossimo 25 novembre 2013 adotteremo un nuovo modello di consulenza e nuove logiche di valutazione di adeguatezza degli investimenti.

Il nuovo servizio di Consulenza è finalizzato a garantirle proposte d'investimento sempre più in linea con i suoi bisogni e prevede una valutazione di adeguatezza effettuata tenendo conto del **suo portafoglio e non del singolo strumento/prodotto finanziario**.

Per questo le proponiamo un'apposita modifica/integrazione **dell'articolo 16, Sezione IIIH) "Norme che regolano lo svolgimento dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, consulenza in materia di investimenti"** delle Condizioni Generali del Contratto per la prestazione dei servizi bancari e finanziari offerti da FinecoBank S.p.A., da lei sottoscritto.

La clausola, meglio dettagliata in allegato, ha una nuova formulazione, più articolata, che esplicita in modo più preciso logiche ed obblighi **a carico della Banca** in ordine ai servizi prestati.

Per effetto delle modifiche introdotte, è stato rivisto, nell'ambito della stessa Sezione IIIH), il comma 2 dell'art. 5 relativo alla Cointestazione, la cui nuova formulazione viene anch'essa allegata alla presente.

Questa modifica entrerà in vigore dal prossimo 25 novembre 2013.

Tale proposta di modifica unilaterale del contratto si intenderà accettata ove non sia da lei esercitato il diritto di recesso dallo stesso entro il predetto termine di decorrenza.

Inoltre, come a Lei già noto, FinecoBank, ha di recente adottato un nuovo questionario per la raccolta delle informazioni in ordine alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, ai suoi obiettivi d'investimento ed alla sua situazione finanziaria, necessarie per la prestazione dei servizi previsti dal menzionato contratto. La disciplina del predetto questionario, cosiddetta "Intervista MiFID", è contenuta nella clausola allegata.

La invitiamo, pertanto, ove non lo avesse già fatto, a compilare il nuovo questionario al fine di aggiornare le informazioni da lei già rese in precedenza, rivolgendosi al suo promotore finanziario di riferimento o accedendo alla parte riservata del sito, nella sezione "Gestione conto - Profilo personale".

Le ricordiamo che le suddette informazioni sono fondamentali per la prestazione dei servizi disciplinati dal contratto sopra richiamato e che, in attesa di aggiornamento, la Banca terrà conto delle informazioni da lei rese in precedenza per la prestazione degli stessi servizi.

La Banca è, comunque, a Sua disposizione per fornirLe ogni ulteriore chiarimento o delucidazione sulle modifiche sopra proposte.

Cordiali saluti.

FinecoBank S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Alessandro Foti



FinecoBank S.p.A.

Piazza Durante, 11
20131 Milano MI
n. verde 800.52.52.52
dal cell. e dall'estero
02.2899.2899
e-mail info@fineco.it

FinecoBank S.p.A. – Società con Socio Unico -
Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto
all'Albo dei Gruppi bancari n° 02008.1 - Sede
legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11 – Direzione
Generale 42123 Reggio Emilia - Via Rivoluzione
d'Ottobre, 16 - Cap.Soc. Euro 200.070.430,89
interamente versato, così come risultante dall'ultimo
bilancio - Cod. ABI 3015.5 - P.Iva 12962340159 -
Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404
- R.E.A. n. 1598155 – Aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei
depositi. Fineco The New Bank è un marchio con-
cesso in uso a FinecoBank S.p.A.

Sezione II H) NORME CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DI CLIENTI ANCHE MEDIANTE NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DI STRUMENTI FINANZIARI, MARGINAZIONE, COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE ED IMPRESE DI ASSICURAZIONE, CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

...(omissis)....

Art. 5 Cointestazione

1. *Omissis*

2. In ogni caso, il Cliente prende atto e accetta che, con riferimento agli ordini di acquisto o sottoscrizione conferiti dallo stesso anche inerenti raccomandazioni personalizzate, la Banca, con pieno effetto liberatorio nei confronti di tutti i cointestatori, effettui le valutazioni di appropriatezza di cui al precedente art. 2, sulla base delle informazioni riferite al cointestatorio che, di volta in volta, previa identificazione con le modalità previste dal contratto, risulti aver conferito l'ordine via internet o telefono; o riferiti al cointestatorio con il minor grado di conoscenza ed esperienza (per la valutazione di appropriatezza) o con l'orizzonte temporale più breve o con la situazione finanziaria e la propensione al rischio più cauta, se l'ordine è conferito tramite promotore finanziario.

...(omissis)....

Art. 16 Consulenza - Valutazione di adeguatezza

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Banca consiste esclusivamente nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua espressa richiesta o su iniziativa della Banca stessa, con riferimento ad una o più operazioni – anche fra loro collegate – (di seguito l' "Operazione") relative a strumenti finanziari e a prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione (di seguito sinteticamente "strumenti/prodotti"). Le raccomandazioni sono personalizzate quando sono presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche dello stesso. La Banca fornisce al Cliente soltanto raccomandazioni che risultano a lui adeguate, previa valutazione di adeguatezza effettuata dalla stessa.

2. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza tenendo conto del Portafoglio del Cliente, come definito al successivo comma 5 e delle informazioni da questo fornite con l'intervista MiFID di cui all'ultimo comma del presente articolo. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca individua, tra le operazioni adeguate per il Cliente, quella che può soddisfare le esigenze di investimento dello stesso, valutate dalla Banca con riferimento alla situazione complessiva del suo Portafoglio.

3. Mediante la valutazione di adeguatezza la Banca verifica preliminarmente che l'Operazione da consigliare al Cliente sia in linea con le informazioni dallo stesso fornite alla Banca attraverso l'intervista MiFID, avendo particolare riguardo alla sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento/prodotto, al suo orizzonte temporale (ovvero il periodo di tempo per il quale il Cliente intende mantenere i propri investimenti) ed alla sua capacità di sopportare i diversi rischi (di mercato e di credito) potenzialmente generati dall'Operazione sul Portafoglio del Cliente stesso. Nell'ambito di tale valutazione la Banca verifica, altresì, l'adeguatezza in relazione alla frequenza delle Operazioni.

4. Nel caso in cui all'atto della consulenza relativa a Operazioni di sola vendita il Portafoglio risulti non adeguato, la Banca considera adeguate anche le Operazioni di vendita volte a ricondurre progressivamente il Portafoglio ad una condizione di adeguatezza.

5. Per Portafoglio si intende:

- con riferimento ai controlli di frequenza e di rischio di credito, il patrimonio complessivo del Cliente presso la Banca ovvero le somme depositate su conti correnti, i prodotti bancari, gli strumenti e i prodotti finanziari, di investimento, assicurativi e previdenziali, aventi tutti la medesima intestazione (nel seguito anche "Rapporti"), con la sola esclusione delle gestioni di portafogli e degli strumenti/prodotti immessi in rapporti per i quali il Cliente ha sottoscritto un diverso e apposito contratto per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti offerto dalla Banca (cd. contratti Advice);

- con riferimento, invece, al rischio di mercato, dal Portafoglio sono esclusi oltre alle gestioni di patrimoni e ai contratti Advice di cui al precedente alinea, anche le polizze Unit Linked con fondi dedicati, i Fondi Pensione, le polizze diverse dai prodotti assicurativi sulla durata della vita umana, di ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata nonché prodotti finanziari assicurativi di ramo III, di ramo V e prodotti multiramo. Nell'ambito di tale Portafoglio sono, invece, presi in considerazione anche gli strumenti/prodotti oggetto di ordini già impartiti ma non ancora eseguiti, nonché gli strumenti/prodotti oggetto di ordini non ancora impartiti riferiti a consulenze in corso.

In caso di cointestazione, nel Portafoglio possono essere inclusi prodotti assicurativi sulla durata della vita umana, di ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata nonché prodotti finanziari assicurativi di ramo III e di ramo V o prodotti multiramo, sottoscritti da uno dei cointestatori, a condizione che, anche in presenza di altri Rapporti presso la Banca intestati a quest'ultimo in via esclusiva, i citati prodotti, regolino sul rapporto di conto corrente intestato alla cointestazione stessa.

6. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti solo quando opera mediante offerta fuori sede e funzionalmente ad altri servizi di investimento (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotto finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione).

La consulenza può avere ad oggetto il consiglio a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento/prodotto e ad esercitare o non esercitare qualsiasi diritto allo stesso collegato, fermo restando che ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che rimane comunque libero di dare o meno esecuzione alle citate raccomandazioni.

In particolare la Banca fornisce consulenza su strumenti/prodotti, propri o di terzi, distribuiti/collocati dalla Banca in dipendenza di appositi accordi con le società Emittenti/Offerenti. La Banca può fornire, altresì, consulenza su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, fatta eccezione per i derivati regolamentati non rappresentati da valori mobiliari.

7. La prestazione del servizio di consulenza è documentata attraverso la consegna al Cliente di un verbale che riporta l'esito della consulenza fornita all'atto della prestazione stessa con riferimento a ciascun strumento/prodotto proposto dalla Banca o richiesto dal Cliente, oltre alle eventuali avvertenze in materia di conflitti di interesse e di incentivi. In alternativa, il verbale potrà essere messo a disposizione del Cliente anche mediante tecniche di comunicazione a distanza con modalità che ne permettano l'acquisizione su supporto duraturo. Tale previsione non si applica nel caso della consulenza relativa alle Operazioni di sola vendita di cui al precedente comma 4.

8. Le raccomandazioni fornite nell'ambito del servizio di consulenza hanno validità e fanno riferimento alla situazione esistente al momento in cui sono fornite. Il Cliente prende atto che la consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e che non sussiste, quindi, in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.

9. La prestazione della consulenza di cui al presente articolo è a titolo gratuito, salvo l'eventuale ricezione, da parte della Banca, ai sensi del precedente art.10, di incentivi da soggetti terzi, in particolare derivanti dallo svolgimento dei servizi di collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi (Sez. II H - Art.10 "Incentivi").

10. Quando il Cliente dispone, tramite promotore finanziario, operazioni di investimento su strumenti/prodotti, in assenza di consulenza da parte della Banca, quest'ultima effettua la valutazione di adeguatezza con le modalità indicate nella prima parte del comma 2. In caso di inadeguatezza la Banca avverte espressamente di tale circostanza il Cliente, il quale, qualora ritenga di dare comunque corso all'operazione - dando espressamente atto dell'avvertenza ricevuta - potrà procedere di sua iniziativa. In tal caso, il Cliente prende atto e accetta che l'operazione sarà soggetta alla sola valutazione di appropriatezza come descritta nell'articolo "Operazioni non appropriate".

11. La valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo non viene prestata per le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti/prodotti, riportati nella specifica tabella allegata al documento informativo MiFid e pubblicata sul Sito della Banca.

12. La Banca, con periodicità almeno annuale, verifica l'adeguatezza del Portafoglio del Cliente rispetto alle informazioni da lui fornite con l'Intervista MiFID e invia al medesimo i risultati di tale verifica mediante apposita comunicazione.

13. Ai fine della prestazione del servizio di consulenza e della valutazione di appropriatezza/adeguatezza è necessario che il Cliente fornisca alla Banca informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, al periodo di tempo entro il quale il Cliente intende mantenere i propri investimenti, alla sua propensione al rischio, nonché alla sua situazione. Tali informazioni sono rilasciate prima della prestazione dei servizi di investimento indicati nel presente contratto mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito questionario (c.d. Intervista MiFID). Il Cliente è tenuto a rilasciare l'Intervista MiFID in quanto, in assenza delle informazioni di cui sopra, la Banca non può prestare il servizio di consulenza e non può effettuare la valutazione di appropriatezza/adeguatezza.

A seguito del rilascio dell'Intervista MiFID la Banca consegna/rende disponibile al Cliente copia dell'esito della stessa.

14. La Banca fa affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente a meno che esse non siano manifestamente superate inesatte o incomplete. Il Cliente si impegna, comunque, ad informare prontamente la Banca in merito ad ogni eventuale modifica delle informazioni originariamente fornite attraverso il rilascio di una nuova Intervista MiFID.

15. La Banca può aggiornare periodicamente le informazioni sulla conoscenza e sull'esperienza del Cliente tenendo conto delle proprie risultanze relative alle operazioni disposte dallo stesso, dandogliene comunicazione in occasione del rilascio di una nuova Intervista MiFID o con la comunicazione di cui al precedente comma 12.

16. In ogni caso la Banca, con cadenza annuale, invia al Cliente le informazioni acquisite con l'Intervista MiFID - eventualmente aggiornate, con riferimento ai dati sulla conoscenza ed esperienza del Cliente - e lo invita a effettuare l'aggiornamento dei dati in possesso della Banca o a confermare gli stessi. In assenza del riscontro del Cliente, la Banca continuerà a utilizzare le informazioni in suo possesso ai fini della prestazione del servizio di consulenza e della valutazione di appropriatezza/adeguatezza.

17. L'aggiornamento o la conferma delle predette informazioni possono essere effettuati presso il promotore finanziario oppure sul Sito mediante apposite procedure rese disponibili dalla Banca stessa.

18. Le informazioni fornite dal Cliente si intendono rilasciate con riferimento a tutti i rapporti in essere presso la Banca.

19. In caso di cointestazione, il rilascio delle informazioni rese inizialmente, prima della prestazione dei servizi di investimento indicati, deve essere effettuato da tutti i cointestatori.

In ogni caso, il Cliente prende atto ed accetta che, con riferimento agli ordini di acquisto o sottoscrizione conferiti dallo stesso anche inerenti raccomandazioni personalizzate, la Banca, con pieno effetto liberatorio nei confronti di tutti i cointestatori, effettui la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni riferite al cointestatorio con il minor grado di conoscenza ed esperienza, o con l'orizzonte temporale più breve o con la situazione finanziaria e la propensione al rischio più cauta.